

DI GIANNI VIGO

S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 15 LUGLIO 1980)

L'anno millenovecentottanta, il giorno di martedì quindici del mese di luglio, alle ore 17,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: DELLA SETA - BUFFA.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Argan Giulio Carlo	Speranza Francesco	Castrucci Siro
Frasca Giuliano	Alberti Alberto	Palombi Massimo
Alessandro Consiglio Pietro	Panatta Luigi	Bernardo Corrado
Capponi-Bentivegna Carla	Benedetto Raniero	Ricciotti Benito
Buffa Lucio	Starita Giovanni	Salatto Potito
Bencini Giulio	Mensurati Elio	Bon Valsassina Marino
Calzolari Ghio Vittoria	Grimaldi Eugenio	Gionfrida Mario
Falomi Antonio	Anzalone Gaetano	Alberti Evelina
Mancini Olivio	Costa Silvia	De Totto Giovanni
Guerra Giovanni	Montemaggiori Corrado	Ferranti Duilio
Carta Maria	Fausti Franco	Antonaroli Liistro Maria
Gerindi Senio	Castiglione Ferdinando	Meta Ego Spartaco
Mazzotti Argiuna Vittorioso	Cannucciari Francesco	Bandinelli Angiolo
Signorini Ennio	Castellani Lucarini Iolanda	

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Alfonsi Dario, Arata Luigi, Becchetti Italo, Benzoni Alberto, Celestre Angrisani Luigi, Ciancamerla Ettore, Ciocci Carlo Alberto, D'Alessandro-Prisco Franca, D'Arcangeli Mirella, Della Seta Piero, Di Paola Crescenzo, Durastante Francesco, Frajese Antonio, Mauro Vincenzo, Nicolini Renato, Pasquali-Dama Anita, Pietrini Vincenzo, Veltroni Walter, Vetere Ugo.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 3253

3803* Proposta (Dec. della G. M. del 17-6-1980 n. 672)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:

Controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di carattere industriale ed artigianale (1° stralcio) di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 3089 del 22 giugno 1978, è stato adottato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di carattere industriale ed artigianale (1° stralcio);

Che tale adozione è stata subordinata espressamente all'approvazione, all'epoca in corso, da parte della Giunta Regionale del Lazio dei P.P. nn. 8/L, 9/L e 11/L;

Che tali P.P. sono stati approvati dal predetto Organo Regionale, rispettivamente, con deliberazioni n. 962 del 21 marzo 1979, n. 479 del 19 febbraio 1979 e n. 6319 dell'11 dicembre 1978;

Che, ai sensi del 2° comma del precitato art. 27 della legge 865/71, gli atti e gli elaborati relativi alla predetta deliberazione sono stati depositati e pubblicati, previa inserzione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma, n. 52 del 29 giugno 1979, presso l'Albo Pretorio Comunale per il periodo di 20 giorni decorrenti dal 30 giugno 1979 e fino a tutto il 19 luglio 1979;

Approvazione 1° stralcio

varie situazioni a tali casi verrà valutata in sede di attuazione del provvedimento, per cui l'opposizione non dà luogo a provvedere nella presente sede.

Osservazioni - S.p.A. BIRRA PERONI (prot. S.G. 2321 del 17-7-1979).

La Società ricorrente, proprietaria di un'area in località Tor Sapienza premette:

- che per la costruzione del nuovo stabilimento, con atto d'obbligo, sono già stati vincolati 150.000 mq.;
- che altre porzioni di terreno sono state destinate ad aree pubbliche dal P.P. 12/F;
- che le rimanenti aree inedificate sono strettamente necessarie alla Società per l'ulteriore ampliamento dello stabilimento ed al reperimento di aree per parcheggi come previsto dalla normativa del piano.

La Società si oppone, quindi, a che il vincolo all'esproprio previsto dal provvedimento di cui trattasi interessi ulteriormente area di sua proprietà, in quanto quelle rimaste sono già insufficienti sia per il potenziamento della produzione, sia per ottemperare a quanto richiesto dalla legge in merito agli impianti di depurazione.

Si controdeduce:

Considerato che la suesposta richiesta di esonero dell'esproprio, che — ove accolta — obbligatoriamente dovrebbe essere estesa a tutti i casi analoghi, per evitare disparità di trattamento, potrebbe portare ad una consistente riduzione delle aree edificabili disponibili e vanificare la sostanza della deliberazione n. 3089/78, in quanto determinerebbe la necessità di nuove rielaborazioni ed aggiornamenti dei dati e degli elementi costituenti i presupposti necessari per le previsioni urbanistiche, differendo ancora l'attuazione del piano in oggetto, si ritiene che la richiesta medesima non possa essere accolta.

In ogni caso si fa presente che, all'atto dell'assegnazione delle aree espropriate, in casi come quello in discussione potrà essere positivamente valutato il fatto che i ricorrenti manifestino l'esigenza di realizzare sul terreno di proprietà o le infrastrutture indispensabili per l'adeguamento dell'edificio alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti (parcheggi, impianti di depurazione, ecc.), oppure l'ampliamento dello stabilimento medesimo.

Osservazione - DI GIANVITO EZIO (prot. S.G. 2322 del 17-7-1979).

Il ricorrente, proprietario di terreni in località Tor Cervara, fa opposizione al provvedimento adottato con deliberazione n. 3089 del 22 giugno 1978, senza specificarne le motivazioni.

Successivamente, con memoria aggiuntiva, il ricorrente precisa che l'area di proprietà, destinata a zona industriale, ancora inedificata, è stata acquistata per il trasferimento di un'attività produttiva attualmente esercitata in sede impropria (pendici di Monte Testaccio).

Il ricorrente chiede di conseguenza l'adozione di una norma aggiuntiva che eviti l'esproprio ai soggetti industriali proprietari, che dimostrino di dover utilizzare le aree in proprio.

Si controdeduce:

Si premette che l'adozione del provvedimento in questione è finalizzato proprio alla soluzione dei problemi più urgenti di localizzazioni industriali ed artigianali anche con riferimento a pressanti esigenze di trasferimento. Si reputa pertanto che, nel quadro della sistemazione definitiva del Monte Testaccio, l'Amministrazione potrà valutare le esigenze della ditta ricorrente, anche in relazione alla possibile utilizzazione dell'area di proprietà a Tor Cervara.

Peraltro, si ritiene che la richiesta, così come formulata, in questa sede non possa essere considerata accoglibile.

nerrebbe la necessità di nuove rielaborazioni ed aggiornamenti dei dati e degli elementi costituenti i presupposti necessari per le previsioni urbanistiche, differendo ancora l'attuazione del Piano in oggetto.

In ogni caso si fa presente che, all'atto dell'assegnazione delle aree espropriate, in casi, come quello in discussione, potrà essere positivamente valutato il fatto che i ricorrenti, nella eventualità siano in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato l'esigenza di realizzare per loro conto uno stabilimento industriale attraverso la presentazione, anche se fuori termine, rispetto alla deliberazione n. 3089, di un progetto edilizio alla XV Ripartizione.

Osservazione - Soc. Lanificio Gatti (prot. S.G. 2327 del 25-7-1979).

La Società fa opposizione attraverso la deliberazione di adozione del Piano delle zone per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 865 motivandola con la preoccupazione che l'area di proprietà occupata da uno stabilimento edilizio edificato con regolare licenza fin dal 1950, possa essere soggetta ad espropriazione.

Si controdeduce:

Con rinvio alle controdeduzioni all'opposizione Soc. A.L.A. (prot. S.G. 2326 del 19-7-1979).

b) di approvare conseguentemente, ai sensi dell'art. 7 lett. d) L.R. 18 giugno 1975, n. 74 e successive modifiche, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di carattere industriale ed artigianale (1° stralcio) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3089/78.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della richiamata Legge Regionale n. 74/75 copia del presente provvedimento verrà rimesso alla Giunta Regionale del Lazio.

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione, che viene approvato all'unanimità.

d'art. 7
e successive
modifiche
dell'art. 7
della L.R.
n. 74/75
nella giunta
per la
compte -

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: G. C. ARGAN

IL PRESIDENTE
F.to: P. DELLA SETA - L. BUFFA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. IOZZIA

(COMMISSIS)